

XVI ISTITUTO COMPRENSIVO - "VILLA LINA - RITIRO"-MESSINA
Prot. 0006266 del 21/11/2020
08 (Uscita)

Riservato all'Ufficio Proponente

Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line
n. 13316 del 20/11/2020



CITTÀ DI
MESSINA

Gabinetto del Sindaco

Spazio per la registrazione

Ordinanza Sindacale n. 339
Del 20/11/2020

OGGETTO: Misure specifiche di contrasto alla diffusione del contagio COVID-19 nella città di Messina.

IL SINDACO

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, prevede all'art.1 che "1. *Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus*";

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale "Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle

attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che *“Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”*;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che *“1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;*

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;*

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 19 ottobre 2020, che, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, che ha apportato modifiche al DPCM 13 ottobre 2020;

Visto il successivo D.P.C.M. del 03.11.2020 recante "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", nonché "ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto";

Considerato che il DPCM 3 novembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4/11/2020 ed in particolare richiamato l'art. 1 lett. s) ove così si dispone: *“s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione*

dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.”

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 con la quale è stato disposto “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2”.

CONSIDERATO che la Sicilia è inserita nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e pertanto sul territorio siciliano trovano applicazione, in aggiunta alle disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, anche quelle specificatamente dettate dall'art. 2 per territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.

CONSIDERATO che sono stati accertati contagi da COVID 19 nell'ambito della comunità scolastica messinese in numero crescente e soprattutto non sempre riconducibile ad un preciso ed identificabile focolaio, ma che riguardano soggetti non collegati tra di loro che hanno in comune lo stesso ambiente e/o comunità scolastica;

RICHIAMATE

- l'Ordinanza Sindacale n. 305 del 29 ottobre 2020 con la quale, aderendo alla specifica richiesta formulata dall'ASP ME 5 in data 29/10/2020 che evidenziava un livello di circolazione del virus all'interno della comunità scolastica tale da giustificare provvedimenti di emergenza, è stata disposta la chiusura di tutte le sedi scolastiche dell'I.C. “Galatti – Tommaso Cannizzaro” dal 30 ottobre 2020 per un periodo di 14 giorni, disponendo altresì che venga effettuata la sanificazione dei locali prima della ripresa dell'attività scolastica;
- l'Ordinanza Sindacale n. 307 del 30 ottobre 2020 con la quale, preso atto della nota, del 30/10/2020 con la quale il Commissario ASP Me 5 per l'Emergenza Territoriale Coronavirus dott. Carmelo Crisicelli dichiarava “*In considerazione del rilievo di diversi casi Covid registrati negli ultimi giorni in studenti e personale docente e ATA, al fine di tracciare compiutamente tutti i contatti stretti e contenere la diffusione del virus, per*

esigenze di tutela della salute pubblica, come previsto dal rapporto ISS n. 58/2020” proponendo la sospensione dell’attività didattica nelle scuole del territorio comunale, è stata disposta la chiusura di tutti i plessi e di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, pubblici e paritetici, ivi compresi gli asili nido, per il periodo dal 31/10/2020 fino all’8 novembre 2020 compreso, al fine di consentire all’ASP di Messina di svolgere in sicurezza i controlli sui contatti stretti di caso e l’emissione dei relativi provvedimenti;

RITENUTO

Che con nota prot. n. 259443 del 6 novembre 2020 è stato richiesto all’ASP ME 5 di conoscere se le rilevate criticità in forza delle quali era stata disposta la chiusura degli istituti scolastici giusta O.S. n. 307/2020 erano state risolte o se, viceversa, permanevano ulteriori criticità delle quali il Commissario intendeva mettere il Sindaco a conoscenza.

Che con nota prot. 127792 del 6 novembre 2020, anticipata via email, il Commissario Territoriale Emergenza Covid dott. Crisicelli, pur assicurando di avere completato il tracciamento dei contatti, ha evidenziato al contempo l’esistenza di ulteriori criticità, costituite dall’età dei soggetti contagiati, che si attesta intorno ai 40-50 anni e con figli in età scolare, rilevando come tale circostanza determini la circolazione incontrollata del contagio ad opera dei figli dei soggetti contagiati che, dopo essere entrati in contatto con il virus COVID 19 nell’ambito familiare, diffondono il contagio nell’ambito scolastico.

Che, secondo la nota ASP del 6 novembre 2020, i casi di contagio rilevati nella settimana di sospensione delle scuole si caratterizzano per una diffusione a macchia di leopardo, ed i soggetti contagiati sono comunque collegati con la scuola per motivi di lavoro o di studio.

CONSIDERATA pertanto la nota dell’ASP ME 5 prot. n. 127792 del 6/11/2020 con la quale l’Azienda sanitaria ha formulato la seguente conclusione: *“Lo scenario che si intende declinare è quello della massima attenzione e preoccupazione perché, se per un verso si è perfettamente consapevoli delle gravissime ripercussioni derivanti da una chiusura indiscriminata dagli istituti scolastici, per altro verso si è altrettanto consapevoli delle conseguenze che potrebbero conseguire ad una diffusione del virus all’interno degli ambienti scolastici.*

Pertanto, in riscontro agli specifici quesiti, si ritiene che le criticità precedentemente rappresentate non sono appieno superate atteso che, giornalmente, a Messina e provincia il numero delle segnalazioni è talmente alto da rendere estremamente difficoltoso un efficace e tempestivo tracciamento dei contatti e dei successivi provvedimenti di isolamento sanitario fiduciario” [OMISSIS...] “In virtù di quanto precede, è evidente che la ripresa delle attività scolastiche in presenza, pur non essendo in assoluto preclusa, rappresenta un rischio fondato, sebbene difficilmente calcolabile allo stato attuale”.

RITENUTO inoltre che a seguito di specifici accertamenti eseguiti dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale di Messina è emersa una situazione di grave criticità nell’ambito scolastico cittadino a causa dei documentati ritardi con i quali l’Asp di Messina risponde alle segnalazioni trasmesse dagli Istituti Scolastici di casi di positività al contagio Covid tra personale docente e alunni, della mancata attivazione di USCA esclusivamente scolastiche, della mancata attivazione del numero verde e della mail dedicati alle comunicazioni con gli

Istituti Scolastici;

CHE tali criticità hanno trovato conferma all'esito del Tavolo Tecnico che si è tenuto venerdì 20 novembre 2020 con la partecipazione del Commissario Territoriale Emergenza Covid di Messina ed i Direttori Sanitari delle Strutture Sanitarie di Messina per cui si rende necessario, in attesa di convocare un tavolo tecnico con tutti i Dirigenti degli Istituti Scolastici cittadini e l'ASP di Messina per la risoluzione delle rilevate criticità in ordine alla gestione dei contagi, adottare specifiche misure per contrastare la ulteriore diffusione del contagio nella comunità scolastica;

OSSERVATO che le riscontrate criticità palesano la sostanziale inosservanza da parte dell'ASP di Messina delle indicazioni operative di cui alla Circolare del 24/9/2020 dell'Assessorato Regionale alla Salute che sono finalizzate ad assicurare un *“efficace contrasto all'innalzamento della curva epidemiologica legata alla pandemia”*;

RITENUTO che nel contemperamento tra il diritto alla salute e quello allo studio, entrambi costituzionalmente garantiti, va accordata preferenza al primo, avendo cura di non sacrificare totalmente il secondo, come peraltro già accaduto nella settimana di chiusura disposta con O.S. n. 307/2020 in cui gli Istituti Scolastici hanno garantito la continuità delle attività scolastiche attraverso la didattica a distanza e assicurando altresì la frequenza scolastica per gli studenti speciali;

RAVVISATO CHE sul territorio cittadino sono individuabili aree con elevata concentrazione di pubblici esercizi che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale e da scongiurare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus e che i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale di Messina, hanno evidenziato le enormi difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni a causa delle condizioni di forte aggregazione – movida — nei fine settimana, nelle ore pomeridiane e serali;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di adottare, in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

AVUTO riguardo agli esiti delle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, indette dal Prefetto di Messina e svoltesi in data 17.11.2020 e 18.11.2020, sui temi dell'emergenza sanitaria, della situazione sanitaria nelle scuole cittadine in cui viene attuata la didattica di presenza e sulle più convenienti disposizioni integrative da adottarsi ai fini del contenimento del contagio;

AVUTO, inoltre, riguardo agli esiti delle riunioni con i Direttori Sanitari degli Ospedali Cittadini e il Commissario Territoriale Emergenza Covid dott. Crisicelli che si sono svolte il 30 ottobre 2020, il 13 novembre 2020 ed il 20 novembre 2020 all'esito dei quali è emersa una situazione di criticità delle strutture sanitarie cittadine;

SENTITE in data 20 novembre 2020 la Camera di Commercio e le Associazioni di categoria dei settori dell'artigianato e del commercio, alle quali, considerato quanto premesso, è stata riportata la necessità di adottare misure urgenti con effetti anche sui settori dell'artigianato e del commercio;

PRESO ATTO CHE dall'analisi dei dati finora raccolti, sia dall'Autorità di P.S. che dalla Polizia Locale, nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto oltre alle predette violazioni anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze ecc.) per le quali occorre, al momento, e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, intervenire ai sensi dell'art. 1, DPCM 03 novembre 2020;

RITENUTO, dunque, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

VALUTATA la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni del DPCM 03 novembre 2020 nonché di favorire un'efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti-Covid-19;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTI

- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
- l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*.
- il D.P.C.M. 3 novembre 2020

- il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, art. 1 comma 9
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 62 del 19 novembre 2020

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

A far data da sabato 21 novembre e fino a tutto il 03 dicembre 2020, per i motivi sopra citati, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1. La sospensione, in attuazione dell'art. 2, comma 4 lett. c DPCM 3 novembre 2020, delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio con obbligo al rispetto dell'orario di chiusura dalle ore 19,00 fino alle ore 05,00 del giorno successivo come disciplinato ai punti che seguono. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
2. La sospensione, dal lunedì alla domenica, dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno seguente, di tutte le attività professionali, ad esclusione di quelle sanitarie e parasanitarie;
3. La chiusura, dal lunedì al venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutte le attività artigianali e commerciali e di vendita al dettaglio ivi compresi i supermercati e generi alimentari, ad esclusione di tabacchi, edicole, distributori di carburanti. Le farmacie e parafarmacie continuano ad osservare i rispettivi turni di apertura con l'esclusione di qualsiasi deroga sugli ordinari orari di apertura. Resta consentita la possibilità di orario continuato entro la fascia autorizzata all'apertura. Viene concessa la tolleranza di 30 minuti dopo le ore 19,00 per consentire lo svolgimento delle attività di pulizia, sistemazione e chiusura dei locali.
4. La chiusura, in attuazione del DPCM 3 novembre 2020 art. 2, nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
5. La chiusura, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Ordinanza del presidente della regione Siciliana n. 62 del 19 novembre 2020, nei giorni festivi e nella domenica di tutte le attività commerciali, artigianali e professionali e dei mercati alimentari e non alimentari, fatta eccezione per tabacchi, edicole, distributori di carburanti, farmacie e parafarmacie. Queste ultime osservano i rispettivi turni di apertura con l'esclusione di qualsiasi deroga sugli ordinari orari di apertura. Resta sempre consentita nei giorni festivi e della domenica l'attività di consegna a domicilio fino alle ore 24,00 dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e di riscaldamento.
6. Restano consentite, nella fascia oraria di chiusura, per le attività professionali, artigianali, commerciali e di ristorazione ogni attività che non comporti la presenza di clientela nonché le sole attività di preparazione dei prodotti, di pulizia, carico e scarico merci e quant'altro necessario ai fini di regolare la funzionale apertura delle attività stesse.

7. La chiusura dal lunedì alla domenica, dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per i distributori automatici di tabacchi e carburante nonché quelli presenti presso le farmacie e parafarmacie e per quegli presenti in uffici, caserme e strutture sanitarie;
8. Il divieto permanente e giornaliero H24 di consumo di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica su aree pubbliche, ivi incluse le aree demaniali, le strade e piazze;
9. Per le attività di ristorazione la sospensione del servizio di asporto dalle ore 19,00 fino alle ore 5:00 del giorno seguente;
10. Per le attività di ristorazione, la sospensione del servizio di consegna a domicilio dalle ore 24:00 fino alle ore 5:00 del giorno seguente, con facoltà di completare le consegne ancora in corso entro i successivi trenta minuti.

ORDINA INOLTRE

Il divieto di permanenza e stazionamento, in tutte le vie, i viali, le piazze, gli slarghi comunque denominati, pubblici o aperti al pubblico, del territorio comunale, fatti salvi i tempi di sosta per l'acquisto di prodotti e la fornitura di servizi.

Resta consentita, anche dopo le ore 19,00, la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Il divieto di permanenza e stazionamento, in ville, giardini, spiagge, arenili, lungomare zona nord e lungo mare zona sud, pista ciclabile della zona nord, pinete e aree verdi attrezzate intesi come luoghi di aggregazione; restano esclusivamente consentiti il transito e l'attività sportiva di transito e non stazionaria secondo quanto disciplinato dal vigente DPCM in materia;

DISPONE

- 1) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

L'erogazione del servizio deve essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

L'A.T.M. S.p.A. è tenuta ad incrementare il numero di corse per il trasporto in orario diurno ricorrendo anche all'eventuale utilizzo di vettori privati previa intesa con l'Assessore alle Politiche della Scuola, in modo da evitare la formazione di assembramenti alle fermate dell'autobus o sui mezzi.

- 2) Tutte le unità di personale della Polizia Municipale di Messina sono tenute a prestare servizio per la verifica del rispetto delle prescrizioni e limitazioni oggetto della presente Ordinanza e per l'accertamento delle eventuali violazioni da parte dei trasgressori.

Alla formazione dei turni di servizio concorrono tutti gli Agenti in servizio, con la sola esclusione delle unità che risultino dispensate totalmente dai servizi esterni.

Il coordinamento del personale, l'organizzazione delle pattuglie, l'articolazione dei turni, i rapporti con le altre Forze dell'Ordine, ivi compresa la partecipazione alle Convocazioni dei Comitati Provinciali dell'Ordine e della Sicurezza ed ai tavoli tecnici presso la Questura, è

affidato per tutto il tempo della durata dello stato di emergenza sanitaria, al Comandante Vicario della Polizia Municipale C.I.S. Giovanni Giardina.

DISPONE ALTRESI'

- 3) **Da lunedì 23 novembre 2020 fino a venerdì 27 novembre 2020**, la sospensione delle attività didattiche di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, pubblici privati e paritari, compresi gli asili nido, le scuole dell'infanzia e la chiusura delle ludoteche, con espressa esclusione dei laboratori e dei percorsi per l'inclusione scolastica già attivati in collaborazione con la Città Metropolitana di Messina in favore degli studenti con disabilità.
- 4) Al fine di garantire agli studenti con disabilità le pari opportunità ed il diritto allo studio mediante la frequenza e la didattica di presenza, l'Azienda Speciale Messina Social City è tenuta ad incrementare a 12 ore il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità.

RAMMENTA

L'obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi chiusi diversi da abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi previsti nel vigente DPCM.

Che a far data dal 6 novembre 2020, in attuazione dell'art. 2 DPCM 3 novembre 2020:

- a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio della Regione Sicilia, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
- b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- c) allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, dalle ore 22,00 fino alle ore 5,00 del giorno successivo, sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di urgenza, per motivi di salute ovvero per fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. La comprova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi fac simile in allegato 1).
- d) Le limitazioni agli spostamenti in orario notturno disciplinate nella presente Ordinanza non si applicano ai mezzi di soccorso, ai mezzi del TPL ed a tutti i mezzi che assicurano lo

svolgimento dei servizi pubblici essenziali che, per loro natura, non possono essere interrotti e/o sospesi.

e) Ai titolari e/o gestori di esercizi pubblici di predisporre le condizioni per garantire, all'esterno e all'interno degli esercizi stessi, il rispetto della distanza interpersonale prevista dal vigente DPCM in materia utile ad evitare episodi di assembramento, mediante la predisposizione di corridoi con l'ausilio di elementi fisici nonché distanziatori opportunamente presegnalati.

f) La costante sanificazione delle postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, nonché delle relative tastiere e pulsantiere.

g) che per l'esercizio dell'attività di ristorazione con modalità asporto è consentito l'accesso al locale ad un cliente per volta per il tempo occorrente a ricevere e consegnare quanto ordinato, assicurando sempre il distanziamento tra il cliente e gli operatori e che venga sempre indossata la mascherina all'interno del locale medesimo. Al fine di evitare la formazione di assembramenti fuori dal locale da parte degli avventori che sostano in attesa, il gestore/titolare dell'attività viene autorizzato a posizionare sulla porzione di suolo pubblico corrispondente alle vetrine o affaccio del locale, dei paletti o altro strumento che disciplini il mantenimento della distanza tra i clienti, avendo cura di non intralciare il pubblico passaggio dei pedoni.

Sempre al fine di evitare la formazione di assembramenti fuori dal locale, il gestore/titolare dell'attività può collocare sul suolo pubblico un tavolo (o altro elemento di appoggio) per consentire le operazioni di pagamento da parte dei clienti, al fine di evitare l'accesso all'interno del locale;

L'occupazione di suolo pubblico disciplinata nel presente articolo, costituisce un rafforzamento delle misure di prevenzione del contagio ed è esentata dal pagamento del canone COSAP per tutta la durata della presente Ordinanza, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere disposte permanendo la emergenza sanitaria.

Ai fini della regolarità dell'occupazione di cui al presente articolo, il gestore/titolare dell'attività di ristorazione con asporto è tenuto a presentare una comunicazione al Dipartimento Servizi alle Imprese che sarà ritenuta valida ed efficace dalla data della sua presentazione fino alla data di efficacia delle presente Ordinanza, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere disposte permanendo la emergenza sanitaria, e fatti salvi i controlli della Polizia Municipale sulla conformità tra quanto comunicato dal gestore/titolare dell'attività e quanto effettivamente collocato sul suolo pubblico; (vedi fac simile in allegato 2).

DISPONE

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

Che il Dirigente della Polizia Municipale adotti i provvedimenti necessari alla piena ottemperanza della presente Ordinanza.

Che le Società Partecipate e le Aziende Speciali adottino ogni provvedimento necessario alla ottemperanza della presente Ordinanza.

L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle Forze di Polizia operanti sul territorio.

AVVISA

Che la presente Ordinanza Sindacale abroga e sostituisce per le parti incompatibili, le precedenti OO.SS. in materia.

Che per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza rimangono in vigore le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020.

Che ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza, fatte salve le disposizioni per l'attività scolastica che hanno durata dal 23 al 27 novembre 2020, entra in vigore dalle ore 16 del 21/11/2020 e avrà durata fino al 3 dicembre 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
S.T.A. Messina
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina
Dipartimento Servizi alle Imprese e alla Persona
Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana
- Messina Servizi Bene Comune Spa
- Messina Social City Azienda Speciale
- ATM SpA
- Ordine dei Farmacisti di Messina
- Camera di Commercio di Messina

IL SINDACO
(On. Cateno De Luca)

